

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1139/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1139)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **14/12/1988**

Deposito del **22/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14041**

Atti decisi:

N. 1139

## ORDINANZA 14-22 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il

Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), recante, in apposita tabella, l'"Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", nella parte in cui, relativamente agli assistenti sociali, mentre equipara fra loro quelli con otto anni di servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e parastatale, prevede invece, per quelli provenienti dagli enti locali, che debbono possedere la qualifica di assistente sociale capo;

Considerato che questa Corte, decidendo su analoghe censure sollevate con precedenti ordinanze dal medesimo T.A.R., ha, con la sentenza n.827 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, "nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) - già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 827 del 1988 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. 299/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*